

Sommario

1	PREAMBOLO	2
2	DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE E LINGUE UFFICIALI	2
3	OGGETTO E MANSIONI DELLA FEDERAZIONE	2
4	SOCI	3
5	DIRITTI DEI SOCI.....	5
6	OBBLIGHI DEI SOCI	5
7	ORGANI DELLA FIBT.....	6
8	CONGRESSO.....	6
9	COMITATO ESECUTIVO	8
10	COMITATO DIRETTIVO ESECUTIVO	9
11	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	10
12	COMITATI.....	10
13	PROCEDIMENTI DI VOTAZIONE E DI ELEZIONE	11
14	RISORSE FINANZIARIE.....	12
15	AMMINISTRAZIONE DELLA FEDERAZIONE.....	12
16	SEGRETARIO GENERALE	13
17	ONORIFICENZE	13
18	COLLEGI ARBITRALI	13
19	SCIoglimento DELLA FIBT	15
20	MODIFICAZIONE DEGLI STATUTI.....	15
21	DISPOSIZIONI GENERALI.....	15
22	FORO COMPETENTE	16
23	VALIDITÀ DEI PRESENTI STATUTI	16
	APPENDICE A – Marchi di fabbrica e loghi.....	17

1 PREAMBOLO

- 1.1 La “FEDERATION INTERNATIONALE DE BOBSLEIGH ET DE TOBOGGANING (FIBT, Federazione Internazionale Bob e Tobogganing)”¹, è l’organizzazione non governativa internazionale, autonoma da qualsiasi ingerenza di natura politica e religiosa, competente per le discipline sportive del Bob [incluso il bob su strada] e dello Skeleton.
- 1.2 La FIBT è la federazione internazionale di tutte le organizzazioni e federazioni nazionali di Bob e di Skeleton ai sensi delle condizioni contenute nei presenti Statuti.
- 1.3 La FIBT rappresenta il massimo organo per tutte le questioni relative alle attività internazionali di Bob e di Skeleton. La FIBT coopera con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e con altre federazioni internazionali per tutte le questioni relative all’amministrazione degli sport e della Famiglia Olimpica.

2 DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE E LINGUE UFFICIALI

- 2.1 La FIBT costituisce un’associazione civile dotata di una propria personalità giuridica ai sensi dell’Articolo 60 del Codice Civile svizzero. La FIBT opera sotto la giurisdizione della Svizzera. La Federazione ha la propria sede legale a Losanna (Cantone di Vaud).
- 2.2 La sede centrale della FIBT si trova all’indirizzo designato dal Comitato Esecutivo. La direzione generale della FIBT dovrà essere sita in Svizzera.
- 2.3 Le lingue ufficiali della Federazione sono l’inglese, il francese e il tedesco. In caso di eventuali controversie, il testo inglese risulterà totalmente prevalente.

3 OGGETTO E MANSIONI DELLA FEDERAZIONE

Gli scopi della FIBT sono i seguenti:

- 3.1 la promozione degli sport di Bob e di Skeleton nonché la supervisione e la dirigenza di tutte le loro attività;
- 3.2 lo stabilimento e il mantenimento di relazioni amichevoli con le federazioni affiliate nonché tra di esse;
- 3.3 il sostegno, nell’ambito della propria autorità, delle finalità delle federazioni affiliate;
- 3.4 la promozione, attraverso i propri Soci, della cooperazione e della comprensione reciproca tra gli atleti di tutti i Paesi;
- 3.5 la gestione e il controllo della partecipazione ai Giochi Olimpici Invernali, ai campionati del mondo e continentali, alle coppe del mondo e continentali nonché alle altre competizioni e agli altri eventi approvati dal Congresso o dal Comitato Esecutivo, inclusa la conferma dei risultati;
- 3.6 lo stabilimento dei Regolamenti relativi a tutte le competizioni approvate dalla FIBT;

¹ La FIBT è stata fondata a Parigi il 23 novembre 1923 dai delegati di Gran Bretagna, Francia e Svizzera e dai rappresentanti di Canada e Stati Uniti.

- 3.7 il riconoscimento esclusivo delle competizioni espletate in conformità agli Statuti e ai Regolamenti della FIBT nonché la garanzia del rispetto dei predetti Statuti e dei predetti Regolamenti durante tali competizioni;
- 3.8 lo svolgimento del ruolo di massimo organo giurisdizionale in relazione a tutte le questioni relative agli sport del Bob e dello Skeleton nonché ai propri Regolamenti e Direttive;
- 3.9 la rappresentanza degli sport della FIBT nei confronti di portatori di interessi esterni; Lo svolgimento del ruolo di intermediario nonché la dirigenza delle attività di Bob e Skeleton a livello internazionale;
- 3.10 la massima considerazione della protezione dell'ambiente;
- 3.11 la promozione e la tutela di tutti i diritti relativi alle attività della FIBT a livello mondiale, ivi compresi i diritti di proprietà, i diritti di proprietà intellettuale quale copyright, marchi di fabbrica e loghi, inclusi quelli indicati nell'Appendice A e non limitatamente a essi.

4 SOCI

- 4.1 L'affiliazione in qualità di Socio o di Membro associato della FIBT è riservata in via esclusiva alle persone giuridiche. La FIBT ammette 3 categorie di soci:
 - 4.1.1 Soci
 - 4.1.2 Membri associati
 - 4.1.3 Soci onorari
- 4.2 **Soci:** I soci della FIBT sono le organizzazioni che si occupano delle discipline del bob e/o dello skeleton, le quali:
 - 4.2.1 sono riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale del proprio Paese;
 - 4.2.2 godono del diritto di voto in seno all'Assemblea Generale del proprio Comitato Olimpico Nazionale;
 - 4.2.3 possiedono la propria direzione generale nel Paese che rappresentano;
 - 4.2.4 hanno gareggiato in almeno dieci [10] competizioni FIBT su ghiaccio nei ventiquattro [24] mesi precedenti al Congresso e in un minimo di due [2] delle cinque [5] discipline sportive olimpiche della FIBT; nonché
 - 4.2.5 sono state approvate dalla FIBT come Soci.
- 4.3 **Membri associati:** I Membri associati sono le organizzazioni di un Paese, le quali:
 - 4.3.1 sono riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale del proprio Paese;
 - 4.3.2 sono autorizzate a rappresentare il proprio Paese e a partecipare alle discipline sportive di competenza della FIBT; nonché
 - 4.3.3 sono state approvate dalla FIBT come Membri associati.
- 4.4 **Soci onorari:** Si tratta degli individui i cui risultati in seno alla FIBT meritano un particolare riconoscimento. Essi vengono nominati "Soci onorari" in seguito a decisione del Congresso.

4.5 Ciascuna nazione può possedere solamente un Socio o un Membro associato della FIBT.

4.6 Richiesta di iscrizione

4.6.1 La richiesta volta all'acquisizione della qualità di Socio o di Membro associato della FIBT deve contenere:

- 4.6.1.1 l'accettazione formale dell'osservanza degli Statuti e dei Regolamenti internazionali della FIBT;
- 4.6.1.2 una copia degli Statuti dell'Organizzazione o dell'Organo direttivo nazionale interessato;
- 4.6.1.3 l'approvazione da parte del Comitato Olimpico Nazionale di appartenenza;
- 4.6.1.4 una dichiarazione contenente le informazioni sui membri, compreso il numero totale di club e membri individuali;
- 4.6.1.5 le richieste di iscrizione devono essere inviate al Segretario Generale della FIBT.

4.6.2 Richiesta di iscrizione.

- 4.6.2.1 Gli Organi direttivi nazionali, le organizzazioni o i Membri associati che intendano acquisire la qualità di Socio possono presentare al Segretario Generale la richiesta di iscrizione unicamente durante i tre [3] mesi compresi tra l'1 gennaio e il 31 marzo dell'anno solare in cui vengono svolti i Giochi Olimpici Invernali.
- 4.6.2.2 La richiesta di iscrizione deve essere approvata o respinta mediante voto di maggioranza del Comitato Esecutivo entro quattro [4] settimane dalla data di presentazione della Richiesta stessa.
- 4.6.2.3 Se la richiesta di iscrizione viene respinta dal Comitato Esecutivo il Candidato, entro quattro (4) settimane dalla comunicazione del rifiuto, può presentare appello al Congresso che si svolge durante l'Anno Olimpico. Il suddetto appello di iscrizione deve essere approvato dalla maggioranza degli aventi diritto al voto in seno al Congresso.

4.6.3 Richiesta di iscrizione come Membro associato.

- 4.6.3.1 Le organizzazioni che intendono diventare Membri associati possono presentare la richiesta di iscrizione al Segretario Generale in qualsiasi momento.
- 4.6.3.2 La Richiesta di iscrizione come Membro associato deve essere approvata o respinta mediante voto di maggioranza del Comitato Esecutivo.

4.7 Dimissioni ed espulsione

- 4.7.1 Le dimissioni dei membri devono essere rassegnate mediante lettera raccomandata al Segretario Generale. Eventuali obblighi derivanti dall'iscrizione devono essere soddisfatti prima dello scioglimento dell'affiliazione.
- 4.7.2 In casi particolari, è facoltà della FIBT imporre l'espulsione di un membro sulla base dei motivi indicati di seguito dopo averne ricevuto conferma di autorizzazione da parte del Congresso:
- 4.7.2.1 nei casi di violazione delle norme sportive, che devono essere ulteriormente elaborate in direttive specifiche;
- 4.7.2.2 nel caso in cui non siano stati soddisfatti gli impegni finanziari;
- 4.7.2.3 per altre ragioni, ad esempio frode, violazione dei presenti Statuti, violazione dei Regolamenti internazionali.
- 4.7.3 L'espulsione di un Socio o di un Membro associato può essere imposta mediante il voto dei due terzi [2/3] del Congresso su mozione del Comitato Esecutivo. Entro due [2] settimane dalla Deliberazione del Congresso il Socio o il Membro associato espulso può presentare appello al Collegio Arbitrale della FIBT.

5 DIRITTI DEI SOCI

- 5.1 I Soci e i Membri associati della FIBT godono dei seguenti diritti:
- 5.1.1 richiesta di supporto morale e tecnico della FIBT per la promozione delle discipline del Bob e dello Skeleton, in particolare per lo sviluppo di attrezzature sportive, in relazione alla realizzazione di piste da bob e allo svolgimento delle competizioni;
- 5.1.2 partecipazione a tutte le competizioni organizzate dalla FIBT e dai suoi Soci conformemente ai regolamenti stabiliti dalla FIBT e dagli organizzatori delle gare;
- 5.1.3 organizzazione di campionati nazionali e internazionali sottoposti al controllo della FIBT;
- 5.1.4 partecipazione al Congresso ai sensi dei presenti Statuti.

6 OBBLIGHI DEI SOCI

- 6.1 I Soci e i rispettivi membri individuali sono soggetti alle disposizioni dei presenti Statuti della FIBT, ai Regolamenti della FIBT e alle decisioni assunte dal Congresso e dal Comitato Esecutivo.
- 6.2 Sarà fatto obbligo ai Soci di corrispondere alla FIBT le seguenti competenze:
- 6.2.1 la **quota di ammissione**: per i Soci e i Membri associati al momento dell'iscrizione presso la FIBT; nonché

- 6.2.2 la **quota di iscrizione**: si tratta di una quota annuale che tutti i Soci e i Membri associati sono tenuti a corrispondere entro il 31 dicembre di ciascun anno di iscrizione.
- 6.3 Ciascun socio è tenuto a comunicare alla FIBT il nome e l'indirizzo del proprio Presidente, del Segretario Generale e delle altre persone responsabili per proprio conto di curare la corrispondenza ufficiale sia con la FIBT sia con gli altri Soci FIBT.
- 6.4 La FIBT, nelle vesti di membro della famiglia olimpica internazionale, sostiene l'ideale olimpico del Fair Play (correttezza) nello sport. La FIBT nonché tutti i propri Soci, funzionari, allenatori e atleti sono tenuti a osservare i Regolamenti e il Codice CIO sull'Antidoping e si atterranno ai principi con debita diligenza e senza eccezione alcuna.

7 ORGANI DELLA FIBT

- 7.1 Sono organi della FIBT:
- 7.1.1 il Congresso;
 - 7.1.2 il Comitato Esecutivo;
 - 7.1.3 il Comitato Direttivo Esecutivo;
 - 7.1.4 il Collegio dei Revisori dei Conti; nonché
 - 7.1.5 Il Collegio Arbitrale.

8 CONGRESSO

- 8.1 Il Congresso rappresenta il massimo organo della FIBT ed è composto:
- 8.1.1 dai Delegati nominati dai Soci e dai Membri associati; nonché
 - 8.1.2 dal Comitato Esecutivo.
- 8.2 I Delegati devono alternativamente:
- 8.2.1 possedere la cittadinanza del Paese che rappresentano; oppure
 - 8.2.2 essere ufficialmente residenti nel Paese da almeno tre anni prima della data del Congresso.
- 8.3 Ciascun Socio o Membro associato può nominare un Collaboratore consulente incaricato di accompagnare il Delegato al Congresso.
- 8.4 Ai Soci onorari è fatta facoltà di partecipare al Congresso.
- 8.5 Il Congresso è presieduto dal Presidente della FIBT o da uno dei Vicepresidenti.
- 8.6 In qualsiasi momento può essere indetto un Congresso Straordinario su richiesta della maggioranza dei membri del Comitato Esecutivo o della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto.
- 8.7 Il Congresso si riunisce con cadenza annuale, preferibilmente nel secondo trimestre dell'anno civile. È compito del Comitato Esecutivo stabilire la data e il luogo di svolgimento del Congresso. L'organizzazione del Congresso viene affidata a un membro in grado di attenersi alle condizioni indicate dal Comitato Esecutivo.

- 8.8 Il Presidente indice il Congresso mediante invito scritto al Comitato Esecutivo, ai Soci, ai Membri associati e ai Soci onorari. Il termine per la presentazione delle richieste da parte dei membri dovrà essere indicato nell'invito inviato dal Presidente.
- 8.9 Il tempo necessario per indire un Congresso Straordinario non potrà essere inferiore a 4 settimane. In questo caso, il tempo necessario per la presentazione delle richieste non potrà essere inferiore a due settimane.
- 8.10 Le mansioni del Congresso sono le seguenti:
- 8.10.1 verifica dei poteri, appello, controllo del diritto di voto, dichiarazione di ricevimento dell'invito e approvazione dell'ordine del giorno;
 - 8.10.2 approvazione dei Verbali del Congresso precedente;
 - 8.10.3 trattazione delle relazioni dei membri del Comitato Esecutivo con la presentazione di rendiconti, bilanci previsionali e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - 8.10.4 dibattito sulle relazioni, approvazione dei rendiconti ed esonero del Comitato Esecutivo;
 - 8.10.5 approvazione del bilancio previsionale, ivi comprese la fissazione della quota di iscrizione annuale e/o di altre quote;
 - 8.10.6 elezione dei membri del Comitato Esecutivo [ogni quattro [4] anni];
 - 8.10.7 elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti [ogni due [2] anni];
 - 8.10.8 elezione dei membri del Collegio Arbitrale [ogni quattro [4] anni];
 - 8.10.9 valutazione delle proposte del Comitato Esecutivo;
 - 8.10.10 modificazione degli statuti;
 - 8.10.11 scioglimento della FIBT;
 - 8.10.12 valutazione di qualsiasi altra questione adeguatamente portata all'attenzione del Congresso per sottoporla alla sua considerazione e decisione;
 - 8.10.13 trattazione delle richieste di concessione di onorificenze; nonché
 - 8.10.14 assegnazione dei Campionati del mondo.
- 8.11 Il Comitato Esecutivo e i Soci possono sottoporre eventuali aggiunte alle attività del Congresso, che devono essere inviate al Segretario Generale insieme a una dichiarazione scritta dei motivi di inclusione entro il termine indicato nell'invito al Congresso.
- 8.12 Le aggiunte alle attività pervenute tardivamente possono essere prese in considerazione dal Congresso solamente se vengono presentate per iscritto prima dell'apertura del Congresso e sono state accettate dai due terzi [2/3] dei delegati presenti e aventi diritto al voto.
- 8.13 I Verbali del Congresso devono essere redatti entro quattro [4] settimane dalla conclusione del Congresso ed essere inviati a tutti i membri, al Comitato Esecutivo e al Collegio dei Revisori dei Conti.
- 8.13.1 Tutti i Verbali redatti devono essere sottoscritti dal Presidente.

- 8.13.2 I Verbali degli incontri dei diversi Comitati che hanno avuto luogo durante il Congresso devono essere altresì redatti entro quattro [4] settimane e venire analogamente distribuiti.

9 COMITATO ESECUTIVO

- 9.1 Al Comitato Esecutivo è demandata l'attività amministrativa e gestionale della Federazione.
- 9.2 Il Comitato Esecutivo è composto da:
- 9.2.1 il Presidente;
 - 9.2.2 il Vicepresidente degli affari societari e finanziari;
 - 9.2.3 il Vicepresidente dello sport;
 - 9.2.4 il Vicepresidente degli affari internazionali;
 - 9.2.5 il Vicepresidente di marketing ed eventi;
 - 9.2.6 il Vicepresidente delle comunicazioni;
 - 9.2.7 il Vicepresidente degli affari legali;
 - 9.2.8 i rappresentanti di diritto [es. ex presidenti e membri del Comitato consultivo degli atleti], che possono essere invitati a partecipare alle discussioni su questioni di loro competenza; nonché
 - 9.2.9 il Segretario Generale [senza diritto di voto].
- 9.3 Il Presidente e il Segretario Generale, o i delegati regolarmente autorizzati, possiedono l'autorità necessaria per vincolare la FIBT.
- 9.4 Il Presidente della FIBT ha il compito di presiedere il Comitato Esecutivo. In assenza del Presidente, i Vicepresidenti devono scegliere mediante voto di maggioranza un Funzionario presidente per l'adunanza.
- 9.5 Il Presidente è il Direttore generale e deve presiedere a tutti gli incontri della FIBT. Il Presidente è un membro di diritto di tutti i comitati ed è tenuto a svolgere tutte le altre mansioni che possono essergli affidate dal Comitato Esecutivo mediante votazione.
- 9.6 Il Vicepresidente degli affari societari e finanziari è responsabile di tutte le questioni relative alle finanze della FIBT, ivi comprese le attività di rendicontazione e revisione, i bilanci previsionali, le imposte, le attività bancarie, le entrate e le uscite.
- 9.7 Il Vicepresidente dello sport è responsabile di tutte le questioni relative all'organizzazione, la gestione e la convalida delle competizioni FIBT di bob e di skeleton, ivi compresi i regolamenti, le gare, le piste, le giurie e la sicurezza degli atleti.
- 9.8 Il Vicepresidente degli affari internazionali è responsabile delle relazioni internazionali che riguardano la FIBT e lo sviluppo e la crescita delle discipline del bob e dello skeleton, ivi comprese le problematiche relative alle nazioni emergenti e alle nazioni che necessitano di assistenza speciale nell'ambito delle competizioni sportive.

- 9.9 Il Vicepresidente di marketing ed eventi è responsabile di tutte le questioni che riguardano la FIBT e gli organizzatori delle gare nei settori delle sponsorizzazioni e del marketing.
- 9.10 Il Vicepresidente delle comunicazioni è responsabile di tutte le questioni che riguardano la FIBT in materia di televisione e produzione televisiva, Internet, pubblicazioni e rapporti con i media, ivi compresi gli addetti che vendono le pubblicità su specifici mezzi di comunicazione.
- 9.11 Il Vicepresidente degli affari legali è responsabile di tutte le questioni che riguardano le legislazioni e la FIBT, ivi compresi i regolamenti, gli statuti, i contratti, i diritti di proprietà e personali, i contenziosi, gli arbitrati e le mediazioni.
- 9.12 Le decisioni in merito al compenso, ai benefici e alle condizioni di lavoro del Segretario Generale vengono assunte dal Comitato Esecutivo mediante voto di maggioranza.
- 9.13 I membri del Comitato Esecutivo hanno diritto a un compenso per mancati guadagni ai sensi delle pratiche comunemente diffuse presso le federazioni sportive internazionali. L'ammontare del suddetto compenso deve essere approvato dai Revisori della FIBT.
- 9.14 Il Presidente e ciascuno dei Vicepresidenti hanno diritto a un (1) voto in ordine a tutte le questioni sottoposte al Congresso. Nessun Socio può disporre di più di un (1) individuo eletto alla carica di Presidente o Vicepresidente.
- 9.15 I membri del Comitato Esecutivo sono eletti per un periodo di quattro (4) anni corrispondente al ciclo olimpico.
- 9.16 Il Comitato Esecutivo emana le linee guida generali e le direttive per ciascun singolo ambito di competenza dei vicepresidenti. È demandata al Congresso la conferma delle suddette direttive.
- 9.17 Il Comitato Esecutivo fornisce consulenza e assolve alle proprie responsabilità sancite nei presenti Statuti. Il Comitato Esecutivo è vincolato dalle decisioni del Congresso.
- 9.18 I membri del Comitato Esecutivo devono presenziare di persona agli incontri del Comitato stesso. Se le circostanze lo consentono, i membri del Comitato Esecutivo possono partecipare agli incontri via telefono o utilizzando dispositivi di videoconferenza.
- 9.19 I posti vacanti all'interno del Comitato Esecutivo devono essere ricoperti durante il successivo Congresso ordinario mediante l'elezione di un sostituto che resterà in carica fino alla successiva elezione ordinaria.

10 COMITATO DIRETTIVO ESECUTIVO

- 10.1 Il Presidente, il Vicepresidente degli affari societari e finanziari e il Segretario Generale costituiscono il Comitato Direttivo Esecutivo e sono responsabili dell'amministrazione quotidiana degli affari commerciali e ordinari della FIBT.
- 10.2 Il Comitato Direttivo Esecutivo è tenuto a informare il Comitato Esecutivo con cadenza regolare.

11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 11.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere composto da singoli individui o da un'azienda e resta in carica per la durata di due (2) anni con possibilità di rielezione. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti della FIBT non sono membri del Comitato Esecutivo né di alcun altro comitato della FIBT.
- 11.2 Al Collegio dei Revisori dei Conti è demandata l'attività di controllo dei rendiconti annuali, la trasmissione di una relazione scritta al Congresso nonché la richiesta al Congresso dell'esonero del Comitato Esecutivo e del Segretario Generale.
- 11.3 Al Collegio dei Revisori dei Conti attiene inoltre il compito di esaminare e di controllare qualsiasi compenso o emolumento dell'Esecutivo e di relazionare al Congresso in merito a questa tematica.

12 COMITATI

- 12.1 Sono previsti i seguenti Comitati con funzioni di consulenza per la FIBT:
- 12.1.1 Comitato per la disciplina sportiva del Bob;
 - 12.1.2 Comitato per la disciplina sportiva dello Skeleton;
 - 12.1.3 Comitato per i materiali della disciplina sportiva del Bob;
 - 12.1.4 Comitato per i materiali della disciplina sportiva dello Skeleton;
 - 12.1.5 Comitato per le piste;
 - 12.1.6 Comitato medico; nonché
 - 12.1.7 Comitato consultivo degli atleti.
- 12.2 Il Comitato Esecutivo nomina i membri dei Comitati (ad eccezione del Comitato consultivo degli atleti, che deve essere scelto ai sensi dell'Articolo 12.6).
- 12.3 I compiti di ciascun Comitato, ad eccezione del Comitato consultivo degli atleti, vengono assegnati dal Presidente successivamente all'approvazione del Comitato Esecutivo.
- 12.4 Il Comitato Esecutivo, in caso di necessità, ha facoltà di stabilire e nominare i membri dei Comitati Speciali sopra menzionati.
- 12.5 Il mandato di ciascun membro di ogni Comitato, a eccezione del Comitato consultivo degli atleti, si estingue al successivo incontro quadriennale che segue i Giochi Olimpici Invernali o alla nomina del rispettivo successore. I Comitati speciali si sciolgono automaticamente alla data concordata al momento della rispettiva creazione oppure, qualora non sia stata indicata alcuna data, quando sciolti dal Comitato Esecutivo. Il mandato dei membri di ciascun Comitato Speciale si estingue allo scioglimento del rispettivo comitato oppure in base a quanto disposto dal Comitato Esecutivo.
- 12.6 Il Comitato consultivo degli atleti FIBT.
- 12.6.1 È prevista la costituzione di un Comitato consultivo degli atleti FIBT.

- 12.6.2 Gli atleti che partecipano al circuito della Coppa del Mondo eleggono la maggioranza dei membri. L'elezione ha luogo in occasione della Coppa del Mondo conclusiva precedente i Giochi Olimpici Invernali conformemente alle direttive adottate dal Comitato Esecutivo della FIBT e deve essere comunicata ai membri non più tardi di sei mesi prima della Coppa del Mondo finale precedente i Giochi Olimpici Invernali durante i quali è previsto lo svolgimento dell'elezione.
- 12.6.3 Il Comitato Esecutivo della FIBT adotta tutte le direttive e le procedure del Comitato consultivo degli atleti della FIBT dopo essersi consultato con il Comitato consultivo degli atleti della FIBT stesso.

13 PROCEDIMENTI DI VOTAZIONE E DI ELEZIONE

13.1 Votazioni.

- 13.1.1 Tutte le decisioni assunte durante il Congresso della FIBT vengono deliberate mediante votazione a maggioranza semplice. Le uniche eccezioni sono rappresentate dalle modificazioni e dagli emendamenti ai presenti Statuti, le quali richiedono una votazione di maggioranza a due terzi [2/3].
- 13.1.2 Le astensioni e i voti nulli non vengono conteggiati ai fini della determinazione della maggioranza.
- 13.1.3 In caso di parità dei voti, l'esito della votazione sarà equiparato alla reiezione.

13.2 Il diritto di presentare proposte e/o di votare al Congresso è prerogativa esclusiva dei Soci. I voti sono assegnati ai Soci in specifici Congressi nella maniera seguente:

- 13.2.1 un [1] voto per ciascun Socio; nonché
- 13.2.2 un [1] voto per ciascun membro che ha organizzato e si è assunto la totale responsabilità di una competizione FIBT su ghiaccio nei dodici [12] mesi precedenti il Congresso,
- 13.2.3 Il numero massimo di voti assegnati a un Socio è pari a due [2].

13.3 Non sono ammesse le votazioni per delega e per corrispondenza.

13.4 La votazione in merito alle questioni sottoposte al Congresso è demandata in via esclusiva al Delegato di ciascun Socio.

13.5 Elezioni

- 13.5.1 In via di principio, le votazioni devono svolgersi in forma scritta e mediante scrutinio segreto.
- 13.5.2 Nel caso in cui esista un unico candidato proposto per una carica e qualora il candidato sia disposto ad accettare la suddetta carica, se non è richiesto alcuno scrutinio segreto l'elezione può avvenire per alzata di mano. I candidati saranno eletti nel caso in cui ottengano la maggioranza semplice dei voti.

- 13.5.3 I membri assenti possono essere eletti, fermo restando il fatto che i medesimi abbiano preventivamente espresso per iscritto la propria accettazione della carica.
- 13.5.4 Qualora esistano più candidati per la stessa elezione, viene eletto il candidato che si aggiudica almeno il 50% dei voti. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga tale numero di voti, ha luogo una seconda votazione a scrutinio segreto tra i due candidati che si sono aggiudicati il numero maggiore dei voti nel corso della prima votazione. Durante la seconda tornata di voto a scrutinio segreto l'elezione avviene mediante maggioranza semplice dei voti.
- 13.6 La proposta dei candidati per l'elezione al Comitato Esecutivo è demandata in via esclusiva ai Soci. I candidati devono possedere le seguenti caratteristiche:
- 13.6.1 avere un'età superiore ai 21 anni;
- 13.6.2 essere membri del rispettivo Socio della FIBT di appartenenza; nonché
- 13.6.3 possedere la cittadinanza del rispettivo Socio oppure essere ufficialmente residenti in quel Paese da almeno tre anni prima della data del Congresso.

14 RISORSE FINANZIARIE

- 14.1 Le risorse finanziarie della FIBT sono costituite dalle quote annuali dei soci, dagli interessi dei conti bancari, dalle donazioni, dai contributi, dalle sovvenzioni e da qualsiasi altra entrata o reddito.
- 14.2 Eventuali debiti e passività della FIBT sono di esclusiva competenza della FIBT e devono essere saldati facendo ricorso alle risorse finanziarie della FIBT. Il Comitato Esecutivo, i Soci, i Membri associati e i Soci onorari non possono in alcun modo essere ritenuti responsabili delle passività e dei debiti contratti dalla FIBT.
- 14.3 I redditi e le proprietà della FIBT possono essere impiegati unicamente ai fini della promozione del proprio oggetto e delle mansioni secondo il disposto ai presenti Statuti

15 AMMINISTRAZIONE DELLA FEDERAZIONE

- 15.1 L'amministrazione della FIBT è regolata dalle direttive finanziarie approvate dal Congresso.
- 15.2 Il Vicepresidente degli affari societari e finanziari ogni anno ha il compito di redigere un rendiconto di esercizio e un bilancio preventivo, che devono essere sottoposti all'approvazione del Congresso.
- 15.3 I rendiconti annuali sono soggetti alla verifica del Collegio dei Revisori dei Conti, che sottopone la propria relazione al Congresso
- 15.4 I rendiconti annuali devono essere inviati ai Soci e ai Membri associati almeno quattro [4] settimane prima della data del Congresso.

16 SEGRETARIO GENERALE

- 16.1 Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Esecutivo.
- 16.2 Il Segretario Generale non gode di alcun diritto di voto.
- 16.3 Il Segretario Generale accetta le proposte avanzate dai Soci e le trasmette ai Soci, al Congresso e al Comitato Esecutivo.
- 16.4 Il Segretario Generale si occupa delle attività di gestione afferenti alla sede della FIBT.
- 16.5 Il Segretario Generale è tenuto a inviare ai membri del Comitato Esecutivo la notifica degli incontri del Comitato Esecutivo almeno due (2) settimane prima dell'incontro stesso. In casi eccezionali tale periodo può essere ridotto.

17 ONORIFICENZE

- 17.1 Su richiesta del Comitato Esecutivo o dei Soci, gli individui che hanno conseguito parametri o meriti particolari nelle discipline del Bob o dello Skeleton possono essere nominati dal Congresso quali Soci onorari della FIBT.
- 17.2 I Soci onorari sono esentati dal versamento di qualsiasi quota e sono invitati a tutti i Congressi. Essi non godono, tuttavia, di alcun diritto di voto.

18 COLLEGI ARBITRALI

- 18.1 La FIBT riconosce due Collegi Arbitrali:
- 18.1.1 **Il Collegio Arbitrale della FITB.** Il Collegio Arbitrale della FIBT è il tribunale di primo grado per tutte le controversie insorte tra i Soci o tra un Socio e il Congresso, nonché per i casi di reclamo contro eventuali sanzioni e penali imposte dal Comitato Esecutivo.
- 18.1.2 **Il Tribunale arbitrale dello Sport (TAS) – Sezione arbitrale di appello.** Il Tribunale arbitrale dello Sport (TAS) o, più nello specifico, la Sezione arbitrale di appello del TAS si occupa delle questioni di ultima istanza per le quali le procedure disciplinari e le controversie interne alla FIBT sono state esaurite.
- 18.2 Collegio Arbitrale della FITB.
- 18.2.1 Il Collegio Arbitrale della FIBT è un tribunale di arbitri onorari e un organo indipendente avente il compito di dirimere eventuali controversie.
- 18.2.2 Il Collegio Arbitrale della FIBT decide escludendo i procedimenti giudiziari ordinari.
- 18.2.3 Il Collegio Arbitrale della FIBT è costituito da cinque membri, che non sono membri del Comitato Esecutivo e sono eletti dal Congresso per un periodo di quattro [4] anni. Il Collegio elegge il proprio Presidente, che è un funzionario giudiziario autorizzato (giudice o avvocato). Nel caso in cui non sia disponibile alcun funzionario giudiziario autorizzato, previo accordo con il Collegio, la FIBT nomina di volta in volta un consulente giudiziario autorizzato.

- 18.2.4 Il Collegio Arbitrale della FIBT ha facoltà di raccogliere prove direttamente o per iscritto e di convocare o condurre i propri affari per teleconferenza.
- 18.2.5 Il Collegio Arbitrale della FIBT ha il diritto di interrogare qualsiasi parte durante la ricerca di una risoluzione e di esprimere un giudizio mediante una votazione a maggioranza semplice.
- 18.2.6 Il quorum di voto per il Collegio Arbitrale della FIBT è costituito dal Presidente più almeno due [2] altri membri.
- 18.2.7 In caso di parità dei voti, il voto espresso dal Presidente risulterà decisivo.
- 18.2.8 Ad avvenuta conclusione delle indagini preliminari, la Corte Arbitrale della FIBT ha facoltà di rimandare (con motivazione) al Comitato Esecutivo qualunque questione ritenuta superficiale o non pertinente alle proprie competenze.
- 18.2.9 Le conclusioni del Collegio Arbitrale della FIBT possono includere, ma senza a ciò limitarsi, quanto segue:
- 18.2.9.1 ammonimento;
 - 18.2.9.2 rimprovero;
 - 18.2.9.3 ammenda;
 - 18.2.9.4 squalifica;
 - 18.2.9.5 sospensione; e/o
 - 18.2.9.6 estromissione dalla FIBT
- 18.2.10 Spese. Qualsiasi richiesta al Collegio Arbitrale della FIBT che dia origine a procedimenti deve essere accompagnata da un versamento di EUR [€] 500,- alla FIBT. Ciascuna parte in causa nella controversia è tenuta a farsi carico delle proprie spese per i testimoni, gli esperti e gli interpreti. Le spese sostenute dalla FIBT per la convocazione del Collegio Arbitrale della FIBT saranno a carico della parte soccombente.
- 18.3 Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) – Sezione arbitrale di appello
- 18.3.1 Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) è un'istituzione indipendente da qualunque organo sportivo, costituisce uno strumento per la risoluzione di controversie ed è sottoposto all'autorità del Consiglio Internazionale di Arbitrato Sportivo [CIAS].
- 18.3.2 La FIBT riconosce l'autorità della Sezione arbitrale di appello del TAS quale tribunale di ultima istanza dopo che siano stati esauriti tutti i rimedi interni, ivi incluso il Collegio Arbitrale della FIBT.

- 18.3.3 Escludendo i procedimenti giudiziari ordinari, qualunque decisione assunta dal Collegio Arbitrale della FIBT può essere sottoposta esclusivamente mediante appello al TAS di Losanna (Svizzera), che dirime la controversia ai sensi del *Code of Sports Related Arbitration* (il Codice TAS) e le cui decisioni sono definitive e vincolanti per tutte le parti. Il limite temporale per il ricorso in appello è di ventuno [21] giorni a decorrere dalla data di ricevimento della decisione relativa all'appello. La legge applicabile è il diritto svizzero.

19 SCIoglimento DELLA FIBT

- 19.1 Lo scioglimento della FIBT può essere dichiarato unicamente mediante decisione dei due terzi [2/3] dei Soci ordinari.
- 19.2 A tale scopo deve essere appositamente indetto un Congresso Straordinario.
- 19.3 Il Congresso Straordinario stabilisce l'utilizzo delle risorse finanziarie della FIBT. Se in seguito alla liquidazione o allo scioglimento della FIBT e dopo la soddisfazione di tutti i debiti e delle passività resta disponibile qualunque proprietà o risorsa finanziaria, essa non potrà essere devoluta ai Soci o distribuita tra essi, ma dovrà essere assegnata o trasferita ad altra o ad altre istituzioni sportive, indicate dai Soci della FIBT al momento dello scioglimento o precedentemente allo stesso, aventi obiettivi simili all'oggetto e alle mansioni della FIBT e che impediscono la distribuzione delle proprie entrate e proprietà almeno nella stessa misura imposta alla FIBT e dovrà essere impiegata, nel caso in cui le presenti disposizioni non possano essere applicate, per qualche altra finalità sportiva.

20 MODIFICAZIONE DEGLI STATUTI

- 20.1 Il quorum per le votazioni relative a qualsiasi modificazione degli Statuti deve essere pari al cinquanta per cento [50%] dei Soci aventi diritto al voto. Per l'approvazione di eventuali modificazioni è necessaria una maggioranza dei due/terzi [2/3].
- 20.2 Ciascun Socio avente diritto al voto ha diritto a un unico voto in materia di modificazione degli Statuti.
- 20.3 Ciascuna proposta di modificazione degli Statuti da parte dei Soci deve essere inviata per iscritto al Segretario Generale almeno due [2] mesi prima del Congresso per il rinvio al Comitato Esecutivo.
- 20.4 Ai fini della chiarezza e della facilità nella traduzione, tutte le modificazioni degli Statuti proposte devono essere presentate utilizzando un preciso linguaggio statutario con diretto riferimento agli eventuali statuti esistenti.

21 DISPOSIZIONI GENERALI

- 21.1 Il Comitato Esecutivo si intende competente per qualsiasi decisione non contemplata nei presenti Statuti.
- 21.2 Il Comitato Esecutivo è tenuto a relazionare qualsiasi decisione assunta ai sensi del presente Articolo in occasione del Congresso successivo.

22 FORO COMPETENTE

Il foro competente per qualsiasi controversia inerente alla FIBT è individuato nel foro di Losanna (Svizzera).

23 VALIDITÀ DEI PRESENTI STATUTI

I presenti Statuti entrano in vigore per ordine del Congresso a decorrere dal:

Firma:

Il Presidente della FIBT

Il Segretario Generale della FIBT

Data:

Data

APPENDICE A – Marchi di fabbrica e loghi

